

GRUPPO FOLCLORICO LA MUFRINA - APS

STATUTO

ART.1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato " Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione :

GRUPPO FOLCLORICO LA MUFRINA - APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Camporgiano e con durata illimitata.

ART.2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati , di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale , avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Nello specifico concorre:

a promuovere la valorizzazione della tradizione popolare attraverso la ricerca nel campo della danza e del canto;

alla conservazione del patrimonio folclorico della Garfagnana;

a tramandare detto patrimonio attraverso spettacoli nazionali ed internazionali;

a contribuire , in collaborazione con le associazioni e gli Enti presenti nel territorio, alla formazione di programmi di educazione permanente e alla organizzazione di manifestazioni di carattere sociale;

ad operare con la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forme indirette.;

ad obbligare a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati .

L'associazione può esercitare , a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Assemblea.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3

(Associati)

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali , condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario presentare domanda di adesione al Presidente in cui sia indicato:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ;
- di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione ;
- frequentare i locali dell'Associazione ;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione ;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività ;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate ;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i Libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ;

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi , oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall' associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'interessato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

- Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Presidente, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.4

(organi)

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Presidente

- Il Consiglio direttivo

ART.5

Il Consiglio Direttivo è composto da:

Presidente
Segretario
Direttore Artistico
Tesoriere
Tre Consiglieri

ART.6

(Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i componenti dell'associazione che, senza perseguire scopi di lucro, intendono contribuire al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di cassa e , in ogni caso, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

L'Assemblea ha potere deliberativo. Ad essa compete:

- L'elezione e revoca del Consiglio Direttivo (Presidente, Segretario, Tesoriere, Direttore Artistico, Consiglieri)

2019 L'approvazione annuale del bilancio di esercizio, entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo

- Le indicazioni sull'attività dell'associazione;
- La delibera sulla esclusione degli associati ;
- L'approvazione delle modifiche all' Atto Costitutivo e lo Statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque si il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

E' ammesso il rilascio di delega scritta ad un altro associato.

Un associato non può avere più di una delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.7

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere , per gravi motivi , revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'associazione, esercita il potere esecutivo, è eletto dall'Assemblea ed è composto da n.7 (sette) membri, elegge, qualora lo ritenga opportuno un Vice-Presidente e dura in carica tre anni.

Tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori (Consiglio Direttivo) è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Compete al Consiglio Direttivo:

- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e gestirne la realizzazione
- Redigere il bilancio preventivo e consuntivo
- Organizzare eventi
- vegliare sul buon andamento dell'associazione provvedendo alla risoluzione di tutti quei casi non previsti dal presente Statuto
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzione consultiva, tutti gli associati che abbiano maturato almeno quindici anni di anzianità associativa.

ART.8

(Presidente)

Il Presidente dell'associazione è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile

Il Presidente dell'Associazione:

- ha la rappresentanza legale dell'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e ne sovrintende tutta l'attività organizzativa e amministrativa;
- firma gli atti ed i provvedimenti relativi a tutti gli affari ed interessi dell'associazione e dà esecuzione a tutti i deliberati del Consiglio direttivo;
- ordina le spese nei limiti dei singoli stanziamenti di bilancio, liquida i conti, ordina i pagamenti e firma i relativi mandati;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente o dal Consigliere anziano.

ART.9

(Segretario)

Il segretario è eletto dall'Assemblea, redige i verbali di tutte le Assemblee e del Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza e sovrintende agli archivi dell'associazione, coordina con il Presidente le commissioni che, volontariamente, si vengono a formare all'interno dell'associazione stessa.

La carica dura tre anni.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario esso è sostituito da un membro del Consiglio Direttivo che non sia il Presidente.

ART.10

(Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile

Tiene i libri contabili ed è responsabile delle somme che riceve ed è tenuto a renderne conto ogni qualvolta gli venga richiesto.

In caso di assenza o di impedimento del Tesoriere esso è sostituito da un membro del Consiglio Direttivo che non sia il Presidente.

ART. 11

(Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico è eletto dall'Assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Compete al Direttore Artistico:

- il coordinamento delle ricerche sulle musiche, i canti e le danze popolari;
- l'indicazione dell'orario delle prove , la scelta del programma da effettuare a seconda degli eventi cui l'associazione partecipa e l'inserimento negli spettacoli dei vari membri a seconda della loro attitudine;
- la scelta dei costumi in collaborazione con il Presidente e l'eventuale apposita commissione.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Artistico esso è sostituito da una persona ritenuta idonea tale mansione dall'Assemblea.

ART. 12

L'associazione adotta una bandiera ufficiale di colore bianco e blu con disegnata al centro una coppia di ballerini, sul lato superiore la scritta "Gruppo Folclorico La Muffrina" e sul lato inferiore la scritta "Camporgiano (Lu) Italia".

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente Art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali : quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite Dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari e al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117(Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

2019

